

European legal culture

21

Silvia Ferreri

**Le corti europee. La lingua:
dei giudici o dei traduttori?**

Suggested citation

Ferreri, Silvia, "Le corti europee. La lingua: dei giudici o dei traduttori?", CDCT working paper 37-2015/ European Legal Culture 21, available at <http://www.cdct.it/workingpapers>

Abstract

IT *Il multilinguismo presente nelle istituzioni e nelle corti europee determina una speculare difficoltà nell'elaborare normative, sentenze e documenti che mantengano coerenza di significato e continuità in tutte le versioni in cui sono redatti.*

Il contributo intende evidenziare la complessità, lo stile e alcuni aspetti problematici delle sentenze emanate, rispettivamente, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, alla luce delle sfide poste dalla traduzione. Tale analisi è affiancata da riflessioni su alcune critiche mosse all'approccio adottato in queste sentenze e sul ruolo dei traduttori nel mantenere o alterare la sostanza della normativa internazionale. Si affronta, inoltre, il problema di come la fedeltà al precedente linguistico e l'eccessivo scrupolo di omogeneità possano, eventualmente, compromettere l'efficacia e la coerenza della traduzione.

Infine, si analizzano alcune espressioni nate come ibridazioni o neologismi in ambito europeo o che, mutate dal linguaggio giuridico degli ordinamenti nazionali, hanno successivamente sviluppato significati autonomi.

Keywords: Multilinguismo, diritto e lingua, UE, CEDU

EN *The multilingualism existing within European institutions and courts brings about a symmetrical difficulty in drafting provisions, judgements and documents that keep continuity and coherence with meaning in all the versions they are written.*

This paper aims to analyse the complexity, the style and some problematic aspects of the judgements issued by, respectively, the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union, in light of the challenges presented by their translation. This analysis is combined with reflections on some criticisms made about the approach adopted in these judgements and on the role played by translators in preserving or altering the substance of international provisions. The paper also tackles the problem of how strict adherence to the linguistic precedent and the excessive concern with homogeneity could possibly compromise the efficacy and coherence of the translation.

Finally, the article analyses some expressions that are born within the European area as hybridizations or neologisms or that, after being borrowed from the legal language of national systems, have subsequently developed meanings of their own.

Keywords: Multilingualism, law and language, EU, ECHR

LE CORTI EUROPEE. LA LINGUA: DEI GIUDICI O DEI TRADUTTORI?

SILVIA FERRERI*

Indice:

Premessa - 1. CEDU. 2. Corte di Giustizia dell'UE - 3. Locuzioni europee

Premessa.

Se la lingua che interessa è quella italiana, occorre premettere che nessuna sentenza di corti internazionali è redatta in italiano.

Solo gli avvocati generali presso la Corte di Giustizia dell'UE¹ possono scrivere nella loro lingua-madre²: quindi può essere interessante paragonare lo stile dei loro interventi con quello delle sentenze (in cui le conclusioni stesse sono presentate: le sentenze sono tradotte in italiano)³.

I traduttori italiani alla Corte di Lussemburgo tuttavia segnalano che di recente l'avvocato generale italiano ha accettato di scrivere le proprie conclusioni in francese, riducendo i problemi traduttivi (se non quelli di revisione linguistica).

Una questione che viene subito in mente riguarda una raccomandazione ricorrente nei manuali indirizzati a coloro che scrivono testi destinati alla traduzione: evitare le forme idiomatiche che rendono la versione in altre lingue particolarmente ardua, sia per la difficoltà di riconoscere il significato metaforico di molte espressioni colloquiali, sia per cercare un equivalente nella

* Professore Ordinario di diritto privato comparato, Università degli Studi di Torino

¹ Si tratta di giuristi i quali «hanno il compito di presentare pareri motivati sulle cause sottoposte al giudizio della Corte», http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_it.htm.

² *Regolamento di procedura della Corte di Giustizia UE*, GUCE L 265/1, 29.9.2012, artt. 36 e segg., disponibile all'indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:265:0001:0042:IT:PDF>.

Nello svolgimento dello studio, concentro l'attenzione sulla Corte di Giustizia UE più che sul Tribunale (di Primo Grado): questo raramente si esprime su domande di rinvio pregiudiziale. «Ai sensi dell'art. 256, n. 3 del TFUE, anche il Tribunale di Primo Grado è astrattamente competente a conoscere delle questioni pregiudiziali. Poiché tuttavia tale competenza è limitata alle materie specifiche determinate dallo Statuto della Corte di Giustizia UE, e non essendo lo Statuto mai stato adattato per regolamentare tali casi, allo stato attuale la Corte di Giustizia resta di fatto la sola istituzione comunitaria competente a pronunciarsi in via pregiudiziale» (nota 2009/C 297/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE serie C 297, 5.12.2009).

³ Una domanda legittima è quindi se, ad esempio, l'avvocato generale Giuseppe Tesaro si sia posto il problema delle difficoltà traduttive che le proprie conclusioni avrebbero posto nel momento della necessaria versione nelle altre 21 o più (a seconda dei periodi, oggi 23, oltre all'italiano) lingue europee. Il riferimento è legato al fatto che proprio Giuseppe Tesaro è un oratore efficace, dotato di un linguaggio ricco, colorito, pieno di umorismo.

lingua di destinazione⁴. Non è detto che questa precauzione sia sempre osservata, così come nessuno (o scarso) peso alla questione traduttiva viene dato dagli estensori delle questioni pregiudiziali rivolte alla Corte. Al contrario, i giudici nazionali che rinviando alla Corte di Giustizia questioni interpretative complesse, spesso si interessano di dimostrare competenza tecnica nelle materie specialistiche, ma non si pongono il problema di come queste saranno rese in lingue molto lontane dalla propria⁵. Nel 2012 la Corte ha pubblicato, per ovviare a questo problema, un documento, apparso in Gazzetta Ufficiale, nel quale fornisce ai giudici nazionali una serie di istruzioni concrete su come proporre una domanda di rinvio pregiudiziale⁶. Interessa in particolare quando scritto al punto 21:

La necessità di tradurre la domanda di pronuncia pregiudiziale in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea richiede pertanto una redazione semplice, chiara e precisa, senza elementi superflui.

Ricordiamo che il rischio di una domanda confusa è che questa venga, semplicemente, dichiarata inammissibile.

⁴ Nelle risposte al questionario (domanda 15) inviato nella ricerca su «Document quality control in public administrations and international organisations», Bruxelles, 2013, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm, un funzionario dell'OECD/OCDE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) espresse questa osservazione: «In an English text, the author explained that a project was rapidly stopped and the translator translated as follows: “Le projet a fait long feu”. The author modified the translation and wrote “Le projet n’a pas fait long feu” because he did not know this French expression, but above all because he did not simply think that translators are language specialists who have a very good command of their native language and he did not take care to ask the translator. This is why I recommend to translators in international Organisations to avoid idiomatic expressions [...]».

⁵ Un caso esemplare riguarda una questione di designazione regionale di un vino, il *Tocai*, prodotto nella zona di Gorizia: l'estensore della domanda rivolta ai giudici europei cita, letteralmente, un documento storico del 1632 relativo ad un patto dotale, nella lingua dell'epoca. Non sembra essersi preoccupato, questo giudice del Tar del Lazio, di come si sarebbero mossi i traduttori finlandesi per rendere il gusto della lingua secentesca italiana. Cfr. causa «Tocai», Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ERSA, C-347/03, sentenza 12 maggio 2005, disponibile all'indirizzo: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-347/03>.

⁶ In particolare il punto 20 e segg., su «Forma e contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale», disponibile all'indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:338:0001:0006:IT:PDF>.

Documento anche accessibile partendo dal sito www.curia.europa.eu (cliccando su «Corte di Giustizia») e selezionando poi la voce «Procedimento», per informazioni su «Istruzioni pratiche alle parti relative alle cause proposte dinanzi alla Corte».

Qualche esempio tratto da un rinvio pregiudiziale di un organo di giustizia amministrativa⁷ può illuminare le difficoltà nel semplificare il testo prima della sua traduzione:

«L'esame della questione costituzionale interna è però necessariamente postergato [successivo] alla prodromica [previa] soluzione di quella eurounitaria»,
«il “filtro” sui rinvii pregiudiziali esercitato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato comunque esplica una *funzione deflattiva e disincentivante* delle relative domande [fa diminuire le relative domande]»,
«Se i principi dichiarati dalla CGUE siano anche applicabili, in ragione di *un sostanziale isomorfismo* della fattispecie contenziosa [a causa dell'analogia della controversia] anche nel caso sottoposto»,
«anche laddove consti in *modo preclaro* [ove risulti in modo chiarissimo] che detta Adunanza abbia affermato, o possa aver affermato un principio contrastante»,
«in modo vincolativamente conforme alla sua corretta interpretazione *siccome* [così come] stabilita dalla CGUE»⁸.

Per dare un quadro realistico di che cosa capita davanti ai giudici europei bisogna anche precisare, preliminarmente, che le giurisdizioni che si fregiano dell'aggettivo «*européo*» sono almeno due: la Corte di Giustizia dell'UE (con sede a Lussemburgo) e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (con sede a Strasburgo).

La prima, composta da un giudice per ogni Stato membro, decide sulle richieste di chiarimento interpretativo da parte dei giudici degli Stati membri (*domande pregiudiziali*) oppure su ricorso diretto degli Stati, di cittadini o di funzionari, nelle materie di competenza dell'UE.

La seconda corte - com'è noto - ha giurisdizione sulle controversie che riguardano la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950⁹, e riguarda molti più Stati - ora 47 - di quelli che sono membri dell'UE (ad esempio la Turchia ha ratificato la Convenzione, mentre non è Stato membro dell'UE).

Incominciamo da questa giurisdizione, che emette giudizi spesso clamorosi nelle rappresentazioni dei *media*, anche se una certa confusione regna nel descriverne le competenze.

⁷ Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ordinanza 26 settembre 2013, disponibile all'indirizzo: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Giustizia%20Amministrativa/Sezione%201/2013/201300248/Provvedimenti/201300848_18.XML.

⁸ I riferimenti in parentesi quadre consistono in semplificazioni svolte da funzionari della Corte di Giustizia per predisporre il testo alla traduzione.

⁹ Dopo l'esaurimento dei mezzi interni di contestazione, quindi quando la sentenza dei giudici nazionali ha carattere definitivo.

1. – CEDU.

Nel caso della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, trattandosi di un organo giudiziario in cui siedono giudici appartenenti a 47 diversi Stati¹⁰, il Regolamento (art. 34)¹¹, nella versione emendata nel 2004, prevede che le lingue ufficiali siano inglese e francese. In certe circostanze, il Presidente della camera (interessata al ricorso) può consentire l'uso di una lingua ufficiale di uno degli Stati aderenti alla Convenzione: con l'accorgimento che il cancelliere della corte provveda a far tradurre tutte le comunicazioni che il presidente ritenga necessarie tradurre (in qualche caso, anche a spese del ricorrente stesso).

Questa informazione interessa perché i dati accessibili in lingua italiana sono sempre frutto di una traduzione: infatti i testi della Corte vengono successivamente resi disponibili nelle diverse lingue degli Stati, con un processo laborioso che concerne 38 lingue per 47 Stati aderenti alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo¹².

Vale la pena di ricordare però che non tutte le sentenze sono pubblicate. Il sito della corte specifica, riguardo alla collezione dei casi pubblicati (HUDOC)¹³, che:

The selection of the most important cases is made by the *Bureau* following a proposal by the *Jurisconsult*¹⁴.

¹⁰ Un commento corrosivo di Lord Hoffman (*The Universality of Human Rights*, conferenza annuale al JSB, *Judicial Studies Board*, 2009, disponibile all'indirizzo: http://www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/Documents/Speeches/Hoffmann_2009_JSBA_Annual_Lecture_Universality_of_Human_Rights.pdf), riguarda la scarsa esperienza giuridica dei candidati selezionati per sedere nel collegio, su designazione di ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa: «The court now has 47 judges, one for each member state of the Council of Europe. One country, one judge; so that Liechtenstein, San Marino, Monaco and Andorra, which have a combined population slightly less than that of the London Borough of Islington, have four judges and Russia, with a population of 140 million, has one judge. The judges are elected by a sub-Committee of the Council of Europe's Parliamentary Assembly, which consists of 18 members chaired by a Latvian politician, on which the UK representatives are a Labour politician with a trade union background and no legal qualifications and a Conservative politician who was called to the Bar in 1972 but so far as I know has never practised. They choose from lists of 3 drawn by the governments of the 47 members in a manner which is totally opaque».

¹¹ Regolamento, disponibile all'indirizzo: http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ITA.pdf.

¹² James Brannan, in risposta al questionario inviato nel 2013 per la ricerca «DQC in public administrations and international organisations», vedi citazione *supra* nota 4: «The language in all documents will inevitably be specialised – it is also mainly in English and/or French, even though intended for 47 member States with a total of about 38 other languages».

¹³ Disponibile all'indirizzo: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw&c#n1369297_6325001280980460_pointer.

Una circostanza di qualche interesse è anche il fatto che non tutto è tradotto all'interno dell'istituzione stessa: esiste una prassi di appalto esterno, in *outsourcing*, per le lingue non ufficiali. Procedura che, per quanto limitata, indica che una certa discontinuità di livello qualitativo potrebbe verificarsi¹⁵. Il sito ufficiale della corte contiene infatti un avviso ben visibile¹⁶ che recita:

Unless otherwise indicated, translations into non-official languages are not produced by the Registry of the Court and the Registry does not check their accuracy or linguistic quality. These translations are published in HUDOC for information purposes only and the Court accepts no responsibility for their quality or content.

Dal punto di vista dello stile, scorrendo una sentenza tra le tante che riguardano l'Italia, nel caso *Beyeler c. Italia*, 5 Gennaio 2000¹⁷, notiamo in primo luogo che la decisione è collegiale e che la motivazione è unica.

Contrariamente alla prassi inglese che prevede la separata stesura della motivazione da parte di ogni componente della corte, in sede europea si segue il modello francese, o forse meglio – per quanto si dirà in seguito – tedesco¹⁸, con un'unica argomentazione della corte nel suo insieme¹⁹. Manca completamente quel carattere personale e dialogico che caratterizza l'*opinion* di un giudice di *common law*.

¹⁴ «The *Bureau* is composed of the President and Vice-Presidents of the Court and of the Section Presidents. The *Jurisconsult* is responsible for case-law monitoring and plays a key role in preventing case-law conflicts».

«Each volume contains a series of cases or extracts of cases, classified by Articles, keywords and key notions, preceded by a headnote and a summary, in English and French».

¹⁵ James Brannan, citazione *supra* nota 12: «Less than 5% outsourced, mainly for non-official languages. Revision is more of a quality check (spot checks) where regular freelancers are used [...] Recent decision to commission translation into non-official languages (by outsourcing)»; disponibile all'indirizzo: <http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/Decisions+and+judgments/Translations/>.

¹⁶ Disponibile all'indirizzo: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/HUDOC/translations&c=#n1357202442922_pointer.

¹⁷ Disponibile all'indirizzo: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58832>.

¹⁸ Lo stile non è «a frase unica» (come in Francia, si veda Antonio Gambaro, *Lo stile della sentenza francese*, in Letizia Vacca [a cura di], *Lo stile delle sentenze e l'utilizzazione dei precedenti. Profili storico-comparatistici*, Torino, Giappichelli, 2000, p. 121 e segg.).

¹⁹ La composizione dell'organo giudicante varia: «For inadmissible cases, one lawyer, one judge (+ on-line information unit for publication); for the most important Grand Chamber cases (2 or more lawyers and secretarial assistants, 17 judges, research division, language department, information unit, publications unit)».

E' tuttavia possibile per i giudici pubblicare la propria *concurring* o *dissenting opinion*²⁰. Il tale o talaltro giudice può quindi indulgere alla propria inclinazione rapsodica o sferzante, talvolta suscitando reazioni irritate da parte di giuristi appartenenti agli Stati bersagliati dai commenti poco benevoli dei redattori di opinioni personali²¹.

La ricostruzione dei fatti è estesa, spesso emozionante nel riepilogare asetticamente eventi agghiaccianti²², con una notevole attenzione agli aspetti procedurali, per ripercorrere il procedimento attraverso il quale il ricorso ha raggiunto la fase di decisione. Ovviamente le decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sono più coinvolgenti, più ricche di umanità di quelle aridamente economiche (o patrimoniali) della Corte del Lussemburgo.

Le citazioni dei precedenti sono frequenti²³: la corte si sforza di costruire un'immagine di coerenza, di continuità logica nelle scelte interpretative, richiamando costantemente le decisioni assunte in casi antecedenti.

²⁰ Secondo l' Art. 45 § 2 della Convenzione e la regola 74 § 2 del regolamento della Corte: «2. I giudici che hanno preso parte all'esame della causa da parte di una camera o della Grande Camera hanno il diritto di allegare alla sentenza l'esposizione della loro opinione separata, concordante o dissidente, o una semplice dichiarazione di dissenso».

Nel caso precedentemente citato, *Beyeler c. Italia*, la motivazione dissidente era di L. Ferrari Bravo. Per una motivazione autonoma, in adesione all'opinione della maggioranza, scritta da Vladimiro Zagrebelsky, vedi caso *Demir and Baykara v. Turkey*, Application n. 34503/97, 12 Novembre 2008, disponibile all'indirizzo: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-89558>.

Nella versione inglese pubblicata sul sito ufficiale si intravede lo stile italiano (o francese): frasi più lunghe, più articolate, con qualche subordinata (ad esempio: «The requirements in terms of the quality of the law, and particularly that of the foreseeability of its application, entail a need for a similar approach to the nature of judicial interpretation to that obtaining in the situation of laws succeeding each other in time, for which transitional provisions are often made»). Difficilmente un giudice inglese avrebbe articolato la propria tesi così). Spesso i giudici inglesi amano lo stile «staccato», con frasi molto brevi e incalzanti, raramente compaiono frasi relative (celebre il ritmo di Lord Denning, ad esempio in *Miller v. Jackson* [1977] QB 966, episodio conosciuto come «*The Cricket Case*»).

²¹ Alcuni casi diplomatici sono stati provocati da osservazioni incidentali di giudici magari appartenenti a Stati «minori», o non celebri per la loro difesa della *rule of law* (vedi le osservazioni di Lord Hoffmann sia sul giudice sloveno nel caso *von Hannover c. Germania*, citato *infra*, sia sul giudizio nel caso *Osman v. Regno Unito*, ricorso 23452/94, sentenza 28.10.1998).

²² Si veda ad esempio il caso *Osman*, citato *supra*, oppure vicende di sospettati di terrorismo detenuti senza processo ad esempio in carceri inglesi.

²³ La Corte di Strasburgo, in una sentenza del 2002 pronunciata dalla Grande Camera, afferma: «Sebbene la Corte non sia formalmente vincolata a seguire i propri precedenti, è nell'interesse della certezza giuridica, della prevedibilità e della uguaglianza di fronte al diritto che non deve discostarsi, in assenza di valida giustificazione, dai precedenti resi in casi già decisi» (*Christine Goodwin c. United Kingdom*, sentenza dell'11 luglio 2002, disponibile all'indirizzo: www.echr.coe.int/echr/en/hudoc (n. 74). Considerazione ripresa in *Mamatkulov and Askarov c. Turkey*, 4 febbraio 2005, disponibile all'indirizzo: www.echr.coe.int/echr/en/

La questione della coerenza non è però affatto scontata: lo ha segnalato Lord Hoffmann dal punto di vista inglese, con un intervento che ha suscitato molte polemiche per il carattere estremamente scettico delle osservazioni avanzate da un giudice esperto, appartenente alla più alta corte inglese.

A differenza dell'UE in cui gli Stati hanno accettato di raggiungere un certa uniformità nelle materie delegate alla normazione europea, nell'ambito della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo si conviene di rispettare una soglia astratta di protezione dei diritti fondamentali, lasciando un margine di apprezzamento flessibile agli Stati aderenti.

Nelle parole di Lord Hoffmann:

The Strasbourg court [...], has no mandate to unify the laws of Europe on the many subjects which may arguably touch upon human rights. [...] Because, for example, there is a human right to a fair trial, it does not follow that all the countries of the Council of Europe must have the same trial procedure²⁴.

Agli occhi dei *common lawyers*, la Corte ha in alcune occasioni trascurato la prescrizione di rispettare una certa flessibilità (un margine di discrezionalità, secondo la terminologia anglofona) da parte degli Stati nell'adeguarsi alla Convenzione, eccedendo nell'intromettersi nel bilanciamento dei diritti effettuati dai Parlamenti dei diversi Stati²⁵.

[hudoc](http://hudoc.echr.coe.int/echr/en/hudoc); *Vilho Eskelin and Others c. Finland*, 19 aprile 2007, disponibile all'indirizzo: www.echr.coe.int/echr/en/hudoc.

Per Vladimiro Zagrebelski, *La giurisprudenza casistica della Corte europea dei diritti dell'uomo; fatto e diritto alla luce dei precedenti*, relazione del 20 novembre 2009: «Il modo di ragionare della Corte, sia nella motivazione delle sentenze, sia nella discussione tra i giudici nella camera di consiglio, è fondamentalmente basato sui precedenti. Si parte dalla ricerca del precedente rilevante e, quando non esista un precedente specifico, la Corte si avventura negli interstizi lasciati aperti tra i precedenti giurisprudenziali pertinenti ma non specifici». Talvolta la Corte giunge alla conclusione che il caso da decidere non trova ancora riscontro nella giurisprudenza della Corte. «In questo secondo caso si tiene conto di precedenti che esprimano una *ratio decidendi* comunque utile; infine, in mancanza anche di questo, si procede alla ricerca del senso da assegnare alle disposizioni della Convenzione con gli ordinari metodi interpretativi».

Disponibile all'indirizzo: www.giurisprudenza.unimib.it/V2/DATA/bacheca/File/convegni/%20locandine/2009-2010/Zagrebelsky.pdf; Vladimiro Zagrebelsky, *La giurisprudenza casistica della Corte europea dei diritti dell'uomo. Fatto e diritto alla luce dei precedenti*, in Elena Falletti, Valeria Piccone (a cura di), *L'integrazione attraverso i diritti*, Atti del workshop di Venezia, 2010, p. 185 e segg., disponibile all'indirizzo: www.aracneeditrice.it/pdf/9788854835849.pdf.

²⁴ *The Universality of Human Rights*, Discorso di Lord Hoffmann presso il *Judicial Studies Board, Annual Lecture 2009*, disponibile all'indirizzo: http://www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/Documents/Speeches/Hoffmann_2009_JSB_Annual_Lecture_Universality_of_Human_Rights.pdf.

²⁵ La replica alla *reprimenda* di Lord Hoffmann si trova in un discorso di una più pacata componente della Corte Suprema del Regno Unito, la Baroness Brenda Hale, nell'introduzione al secondo numero dell'UCL (University College of London) *Human Rights*

Non si è attribuito – secondo Lord Hoffmann - sufficiente peso alla

doctrine of the ‘margin of appreciation’, an unfortunate Gallicism by which Member States are allowed a certain latitude to differ in their application of the same abstract right.

A parere dei più critici osservatori della casistica di Strasburgo, gli apprezzamenti espressi dai giudici hanno talvolta varcato la soglia di loro competenza, ad esempio in materia di bilanciamento tra diritto alla libertà di espressione e tutela della *privacy*²⁶.

E' interessante notare che i *common lawyers* trovano nel testo della Convenzione un eccesso di inclinazione verso latinismi, espressioni di diritto continentale, estranee alla tradizione di *common law*.

Nella prassi della redazione dei documenti, anche i professionisti che lavorano all'interno delle istituzioni del Consiglio d'Europa riscontrano una prevalenza di «gallicismi» piuttosto che di anglicismi²⁷.

Merita anche rilievo il fatto che:

In [the] English text, certain institutional words are left in French e.g. *Conseil d'Etat, tribunal de grande instance*; also in Spanish e.g. *amparo, Audencia Nacional*; the words in question are in an alphabetical list in the “*Style Manual*”.

In the “*Lanymers’ manual*”: “*It is sometimes useful to give the original language version (in brackets) of the names of the courts that dealt with the case (e.g. in a case against Greece, the Greek name for the Court of Cassation (Areios Pagos) could be put in brackets*”.

Non bisogna in realtà dare per scontato che le difficoltà traduttive siano legate a termini particolarmente tecnici, come appunto quelli della procedura o di istituzioni peculiari di un ordinamento giuridico. Spesso le insidie sono sparpagliate anche in espressioni apparentemente innocue.

Ad esempio è capitato ripetutamente in ambito internazionale che una questione delicata si sia posta rispetto all'articolo determinativo: così è capitato nel famoso caso dei «territori occupati» da Israele. Nella Risoluzione 242 del

Review, 2009, disponibile all'indirizzo: <http://www.ucl.ac.uk/human-rights/ucl-hrr/docs/hrreviewissue2/issue2>.

²⁶ Judge Zupančič, giudice sloveno che esprime una *concurring opinion* nel caso *Von Hannover v Germany* (Application n. 59320/00, da parte di Caroline von Hannover, sentenza del 24 giugno 2004). Disponibile all'indirizzo: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61853>. Secondo Lord Hoffmann, il giudice sloveno si è lasciato attrarre a considerazioni sulla prassi statunitense in materia di tutela della libertà di stampa (elevata a «feticcio» cui si deve in parte reagire) che erano al di là della sua portata.

²⁷ James Brannan, risposte al questionario citato *supra* nota 4, domanda 9 rispetto a istruzioni nel redigere i testi per garantire neutralità del linguaggio, evitare «falsi amici» ecc.: «more Gallicisms in English texts than Anglicisms in French».

Security Council delle NU esiste una discordanza tra la versione inglese della risoluzione per cui i militari israeliani devono ritirarsi «*from occupied territories*», mentre in Francese si dice «*les territoires occupés*», lasciando aperto il dubbio tra tutti i territori o soltanto alcuni fra loro²⁸.

Nella casistica della CEDU un caso analogo riguarda la materia della protezione dei minori (in casi di rapimenti da parte di uno dei genitori che allontanano i figli, portandoli all'estero): un episodio trattato nel § 134 del caso *Neulinger and Shuruk v. Switzerland*²⁹:

*The child's best interests must be **the primary consideration**³⁰, as is indeed apparent from the Preamble to the Hague Convention, which provides that the interests of children are of paramount importance in matters relating to their custody [and use of **paramount** again in following paragraph].*

L'espressione «*the primary consideration*» (traduzione dal francese: «*la considération déterminante*») fu criticata dalla *UK Supreme Court*:

Of course, despite the looseness with which these terms are sometimes used, 'a primary consideration' is not the same as 'the primary consideration', still less as 'the paramount consideration'³¹.

Un problema anche più complesso si verifica quando si deve affrontare la «reversibilità»: cioè quando un testo, tradotto dalla lingua originale (*source language*) in una lingua diversa (*target language*), viene di nuovo riconvertito nella lingua iniziale. Questo procedimento che, secondo Umberto Eco, dovrebbe

²⁸ Commissione Europea, DGT, *Translation Studies, Language and Translation in International Law and EU Law*, 2012, disponibile all'indirizzo: http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=HC3012627, p. 22 (Ch. 1, par. 3.2, *Different types of linguistic discrepancies*).

²⁹ Application n. [41615/07](http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=003-3194121-3556272), sentenza 8 Gennaio 2009 e decisione della Grande Camera, 06.07.2010, disponibile all'indirizzo: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=003-3194121-3556272>.

³⁰ Il riferimento della corte è al precedente *Gnaboré v. France*, n. 40031/98, § 59, ECHR 2000-IX.

³¹ James Brannan: «It [the court] took the view that in some decisions concerning children there might be some overriding considerations and therefore the wording with the indefinite article "a primary consideration" was the most appropriate. The translator had the constraint of the source language terms and the "looseness" already therein, also having to juggle with the similar terms used in various international instruments and previous cases».

Cfr. *Re M. (Children) (Abduction: Rights of Custody)* [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288, [INCADAT cite: HC/E/UKe 937]. Corte Suprema, *E (Children) (FC)*, 10 Giugno 2011, [2011] UKSC 27, disponibile all'indirizzo: <http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2011/27.htm>.

costituire il *test* più efficace dell'effettiva validità di una traduzione³², spesso dà risultati sconcertanti.

In *Soering v. the United Kingdom* (7 Luglio 1989, § 113):

the expression “flagrant denial of a fair trial” was translated into French as “*un déni de justice flagrant*”. The French was subsequently back-translated in another case as “flagrant denial of justice”, indeed a more accurate translation.

La conseguenza è che il traduttore o redattore inglese successivo si trova di fronte a due espressioni alternative, già accreditate per la stessa espressione e talvolta sceglie una, talvolta l'altra, senza chiaro motivo. Ecco gli esempi:

According to the Court's case-law, an issue might exceptionally arise under Article 6 by an extradition decision in circumstances where the individual would risk suffering a flagrant denial of a fair trial in the requesting country. [*Ahorugeze v. Sweden*, n. 37075/09, 27 Ottobre 2011, § 113]

It is established in the Court's case-law that an issue might exceptionally be raised under Article 6 by an expulsion or extradition decision in circumstances where the fugitive had suffered or risked suffering a flagrant denial of justice in the requesting country. [*Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom*, n. 8139/09, 17 Gennaio 2012, § 258].

La domanda aperta al lettore - a questo punto - è in quale misura i traduttori contribuiscano a cambiare la sostanza della normativa internazionale.

Lasciamo impregiudicata la questione delle decisioni di inammissibilità³³: in quei casi i giudici coinvolti sono molto meno numerosi e c'è anche l'eventualità che la redazione stessa sia compiuta da «*clerks*», da funzionari (giuristi) che sottopongono la decisione alla ratifica del giudice (la partecipazione dei giudici qui è minima).

³² Umberto Eco, «Noi saremmo portati a definire come traduzione quella che mira a rendere ottimale la reversibilità», in *Dire quasi la stessa cosa*, Milano, Bompiani, 2003.

³³ *Practical Guide on Admissibility Criteria*, disponibile all'indirizzo: http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_ENG.pdf. Sul procedimento: James Brannan, in risposta alla domanda 3: «For inadmissible cases, one lawyer, one judge (+ on-line information unit for publication)». Ciò non impedisce un arretrato imponente: «The Court has been submerged by individual applications (over 130,000 were pending as at 31 August 2010). The overwhelming majority of these applications (more than 95%) are, however, rejected without being examined on the merits for failure to satisfy one of the admissibility criteria laid down by the Convention».

2. – Corte di Giustizia dell'UE³⁴.

La prima segnalazione riguarda la complessità del compito di questa giurisdizione: mentre la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo fa fede in due versioni linguistiche (francese e inglese)³⁵, la Corte di Giustizia dell'UE deve confrontarsi con testi che sono ugualmente autentici in tutte le lingue degli Stati aderenti³⁶. Ne deriva un approccio interpretativo che esalta lo scopo della legislazione: solo avendo di mira l'intento del legislatore europeo (frammentato tra istituzioni diverse dal 2009, per la procedura «codecisione»³⁷) si possono conciliare 24 versioni linguistiche del diritto europeo derivato.

La lingua della corte, con cui vengono anche redatte le sentenze, è la lingua ufficiale di cui tutti i giudici abbiano una sufficiente conoscenza («per la Corte e il Tribunale è attualmente il francese»³⁸) quindi qualunque sentenza divulgata in italiano è frutto di traduzione. Una notazione incidentale: la versione italiana

³⁴ Giuseppe Tesaurò, *Il Trattato di Lisbona e le prospettive dell'Europa*, Introduzione al convegno di Venezia, in Elena Falletti, Valeria Piccone (a cura di), *L'integrazione attraverso i diritti*, Roma, Aracne ed., 2010, p. 21 e segg. segnala che anche la Corte di Giustizia si è trovata a decidere su questioni relative ai diritti fondamentali: «La circostanza che l'attenzione ai diritti fondamentali [...] sia maturata in parallelo all'evoluzione della libera circolazione delle persone [...] ha eliminato anche la prudenza del giudice comunitario dovuta alla dimensione in apparenza marcatamente economica del sistema originario [...]. Vi sono al riguardo dei passaggi della giurisprudenza degli ultimi dieci anni che sono molto significativi [...]. Penso, [...] alla decisione sulla bimba irlandese-cinese, che ha consentito alla madre extracomunitaria di ottenere il diritto di restare nella Comunità nonostante fosse lei a mantenere la bimba comunitaria di otto mesi e non, ovviamente, il contrario, come richiesto dalla conferente direttiva (Zhu Chen); o alla decisione che ha dichiarato la illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro di una donna durante la fase di inseminazione *in vitro* che precede la fase di gravidanza in senso proprio (Myr)».

³⁵ Protocollo 1 (del 20 Marzo 1952), art. 6. «Fatto a Parigi il 20 marzo 1952 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa».

³⁶ Per Lawrence M. Solan, «The Interpretation of Multilingual Statutes by the ECJ», 34 *Brooklyn J. International Law*, 2008-9, p. 276, è utopistico considerare tutti autentici i testi europei in tutte le lingue (secondo le prescrizioni del Regolamento 1 del 1958), ne deriva: «A daunting task for a court that must resolve disputes over a statute's applicability [...]. The opportunity for inconsistencies among the various language versions is so profound that it would not be surprising if the entire system collapsed under its own weight».

³⁷ Articolo 294 del *Trattato sul funzionamento dell'UE*.

³⁸ Giovanni Gallo, *Organizzazione e caratteristiche dell'attività di traduzione nell'ambito della Corte di Giustizia delle Comunità Europee*, in Barbara Pozzo, Valentina Jacometti (a cura di), *Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 251; Beatrice Oddone, *La traduzione giuridica alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Problemi e tecniche*, ivi, p. 277 e segg. Cfr. regolamento di procedura della Corte, 2012, RPC, Capo VIII, art. 38, 1 (le decisioni sono rese nella lingua processuale: ma nelle discussioni e nella stesura del testo una lingua diversa da quella processuale può esser utilizzata, art. 38, 8).

serve come lingua-ponte per la traduzione in greco, rumeno, sloveno e slovacco, quindi ha una rilevanza che trascende il nostro stretto interesse³⁹.

La lingua processuale invece può essere scelta dal ricorrente⁴⁰: tutte le memorie, gli interventi e le osservazioni degli Stati membri devono essere tradotti, così come le conclusioni degli avvocati generali (che possono – come ricordato in apertura –, scegliere la propria lingua preferita).

I singoli giudici non hanno l'opportunità di depositare opinioni autonome, la collegialità del giudizio è privilegiata⁴¹. A parere di un ex avvocato generale, sir Francis Jacobs⁴², dal momento che nella Corte siedono giudici provenienti da sistemi giuridici spesso profondamente diversi tra loro, l'argomentazione autonoma di ciascun giudice avrebbe ostacolato l'amalgamarsi del diritto comune dell'Unione. La necessità di raggiungere un accordo sull'unica motivazione di ogni caso ha condotto a ricercare punti in comune, procedendo verso l'edificazione del diritto dell'Unione⁴³.

La Corte di Giustizia (Corte europea del Lussemburgo) ha inoltre instancabilmente ripetuto che la terminologia utilizzata nei procedimenti e nelle sentenze, anche quando evochi concetti

appartenenti ad uno degli Stati membri, ha un carattere autonomo, dev'essere interpretata in modo indipendente e coerente con il complesso del tessuto del diritto europeo⁴⁴.

³⁹ Beatrice Oddone, *La traduzione giuridica*, p. 285. Della stessa autrice: *L'italiano che si scrive a Bruxelles: dalla lingua istituzionale europea all'italiano standard*, Sesta giornata REI, Bruxelles, 2008, disponibile all'indirizzo: <ec.europa.eu/dgs/translation/rei/giornate/virei_oddone.pdf> .

⁴⁰ Regolamento di procedura della Corte, 2012, RPC, Capo VIII, art. 36: ciascuna delle lingue elencate può essere scelta dal ricorrente (art. 37). Nel caso di domande di pronuncia pregiudiziale la lingua processuale è quella del giudice nazionale che rinvia alla Corte (art. 37, 3), disponibile all'indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:265:0001:0042:IT:PDF>.

⁴¹ Dal 1979 la Corte ha abbandonato lo stile cosiddetto «a frase unica» di stampo francese, fino ad allora praticato. Neville Brown, Tom Kennedy, *The Court of Justice of the European Communities*, Londra, Sweet & Maxwell, 2000, p. 55.

⁴² *Advocates General and Judges in the European Court of Justice: Some Personal Reflections*, in David O'Keefe, Antonio Bavasso (a cura di), *Judicial Review in European Union Law: Liber Amicorum in Honour of Lord Slynn*, Hague, Londra, Kluwer Law International, 2000, p. 25.

⁴³ Considerazioni scettiche su questa ricostruzione da parte di Ermanno Calzolaio, *Tutela dei diritti fondamentali e giudice europeo*, relazione al Convegno «Diritti fondamentali e diritti sociali», Macerata, 2011, disponibile all'indirizzo: http://www2.unimc.it/ricerca/dipartimenti/liberta-lavoro-e-sicurezza-sociale/working-papers/calzolaio_per_sito_giuliana_cioccai111.pdf.

⁴⁴ Causa 283/81, *CILFIT* [1982] ECR 3415, para 18. E par. 19-20 (sull'autonomia delle nozioni europee rispetto ai singoli sistemi statuali): «Le norme comunitarie sono redatte in diverse lingue e [...] le varie versioni linguistiche fanno fede nella stessa misura: l'interpretazione di una norma comunitaria comporta quindi il raffronto di tali versioni. Deve poi osservarsi, anche nel caso di piena concordanza [...], che il diritto comunitario impiega una terminologia che gli è propria. D'altronde va sottolineato che le nozioni giuridiche non presentano necessariamente lo stesso contenuto nel diritto comunitario e nei vari diritti nazionali. Infine, ogni disposizione di diritto comunitario va ricollocata nel proprio contesto

Anche davanti alla Corte di Giustizia, come davanti alla CEDU, molto peso si dà alla presenza di precedenti: questi sono citati diligentemente; spesso intere «stringhe» sono riportate in forma tratteggiata, come «riferimenti esterni», nelle conclusioni degli avvocati generali o nelle motivazioni.

A questo riguardo è interessante notare, da un lato, che alcune formule sono diventate «*mots de passe*», espressioni del lessico comunitario con un significato proprio («*effet utile*», «*acte clair*», «*acquis communautaire*», «efficacia verticale», «proporzionalità», «sussidiarietà», «*estoppel* comunitario»); dall'altro lato, è curioso che le citazioni dei passaggi significativi di atti o di decisioni europee, talvolta, non siano racchiuse in virgolette.

Questo secondo aspetto, apparentemente insignificante, è fonte di problemi per i traduttori.

Nella prassi europea, infatti, si cerca di mantenere continuità, coerenza nelle traduzioni, per evitare di generare ambiguità, incertezze nell'interpretazione⁴⁵. In particolare, le unità della traduzione, presso le diverse istituzioni, cercano di sfruttare precedenti versioni linguistiche: ad esempio recuperando da banche-dati informatizzate le precedenti traduzioni di locuzioni tipiche del diritto comunitario, sequenze già tradotte⁴⁶. Le tecnologie informatiche consentono di inserire automaticamente formule standardizzate: sia per le parti ricorrenti di un atto (es. i titoli dei paragrafi, le espressioni rituali), sia per le citazioni.

Quando il giudice locale di uno Stato, in un rinvio pregiudiziale, o un avvocato, non evidenzia tra virgolette taluni riferimenti europei, così facendo complica il lavoro del traduttore che non potrà attingere al software che abbrevia il compito di traduzione. Moltiplicare le versioni significa favorire le variazioni e le possibili interpretazioni.

Consideriamo, per altro verso, che la facilità di inserire interi brani prelevati da precedenti casi, da fonti normative reperibili *online*, da un lato, tende a dilatare gli atti scritti; dall'altro lato, incoraggia una certa superficialità con cui molte istituzioni internazionali si sono confrontate, specialmente dove il lavoro non sia meramente compilativo, ma «creativo». Addirittura alcuni referenti (che hanno risposto al nostro sondaggio sulla «qualità dei documenti») hanno

e interpretata alla luce dell'insieme delle disposizioni del suddetto diritto, delle sue finalità [...]».

⁴⁵ Il rispetto delle formulazioni già collaudate è raccomandato ad esempio nel *Manual of Precedents for acts established within the Council of the EU* (2002) (formulario di espressioni ortodosse); cfr. *Guida pratica comune per la redazione dei testi legislativi comunitari*, disponibile all'indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/it/techleg/index.htm>, principi generali, 6: «La coerenza della terminologia è assicurata sia all'interno di un atto che tra questo e gli atti vigenti, segnatamente quelli che disciplinano la stessa materia. Lo stesso termine deve esprimere lo stesso concetto e, per quanto possibile, deve corrispondere al significato che ad esso è dato nel linguaggio corrente, giuridico o tecnico».

⁴⁶ Beatrice Oddone, *Traduzione giuridica*, citazione a p. 288.

spiegato di aver creato *softwares* che identificano le copiatore non dichiarate, ad esempio attraverso un sistema chiamato – in modo suggestivo – «*Copyscape*»⁴⁷.

3. – Locuzioni europee

Sul versante delle espressioni tipiche, dei *trade words*, un esempio può essere significativo: si tratta del celebre «*estoppel* comunitario»⁴⁸.

L'espressione non è stata usata nel primo caso che ha stabilito il principio per cui uno Stato membro non può trarre vantaggio dal proprio inadempimento agli obblighi comunitari (e non può opporre contro un soggetto normative nazionali incompatibili con la direttiva inattuata)⁴⁹. La formula, entrata nell'uso comune per un commento di un giudice inglese⁵⁰ che illustrava - con questo termine di *common law* - il meccanismo sanzionatorio che imponeva l'efficacia verticale alle direttive inattuate, si trova ad esempio nella sentenza successiva del 1988, nella causa 190/87⁵¹: l'avvocato generale scrive in francese, ma usa l'espressione inglese accompagnata da altre formule («*non venire contra factum proprium*», «*nemo auditur*») per descriverne il funzionamento⁵². La nozione riassuntiva di «*estoppel*» ha svolto la funzione economica di concentrare in unico termine, di non difficile pronuncia in quanto derivato dal

⁴⁷ Cfr. risposte di Sally Reading per l'UNOV, U.N. Office in Vienna, alla domanda 8 (strumenti utili alla redazione): «Google (obvious, but it has become a central tool). The offshoot “*Copyscape*” was useful at a time when commissioned, outsourced publications led to a round of plagiarism (which has not been a problem lately)».

Risposte da OECD (René Prioux), domanda 7: «Another issue leading to a lack in the drafting quality is that authors increasingly take out excerpts (sentences or even full sections of texts) from websites and introduce them directly in their own document through “cut and paste” without mentioning it. (Translators come up from time to time with such cases)».

⁴⁸ A partire dal caso «Ratti», Causa 148/78, *Pubblico Ministero c. Tullio Ratti*, in Racc., 1979, p. 1629, punto 21, 22 («Lo Stato membro che non abbia adottato, entro i termini, i provvedimenti d'attuazione imposti dalla direttiva non può opporre ai singoli l'inadempimento, da parte sua, degli obblighi derivanti dalla direttiva stessa»), disponibile all'indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61978CJ0148:IT:PDF>.

Cfr. Grainne De Burca, «Giving Effect to European Community Directives», *The Modern Law Review*, Volume 55, Issue 2, 1992, pp. 215–40, disponibile all'indirizzo: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2230.1992.tb01872.x/abstract>.

⁴⁹ Purché la direttiva stessa contenga un obbligo incondizionato e sufficientemente preciso (vedi par. 22 della sentenza). Nemmeno l'avvocato generale Reischl ricorre all'espressione poi diventata comune: Renato Nazzini, «*Legal English*» e *giudici dell'Unione Europea*, in Silvia Ferreri (a cura di), *Falsi amici e trappole linguistiche*, Torino, G. Giappichelli, 2010, p. 73 e segg., a p. 93.

⁵⁰ Cfr. Lord Mackenzie Stuart, «Legitimate Expectations and Estoppel in Community Law and English Administrative Law», 10 *Legal Issues of Economic Integration*, Issue 1, 1983, pp. 53–73.

⁵¹ *Oberkreisdirektor des Kreises c. Handelssonderneming*, in Racc., 1988, p. 4689, par. 27.

⁵² Altri casi in cui il termine ricorre: *Ingeborg Beuttenmueller c. Land Baden-Wuerttemberg*, causa C-102/02, in Racc., 2004, I-5405, par. 84 (conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer, in spagnolo, tradotte in inglese).

francese antico *estoper*⁵³, una massima conosciuta anche nella tradizione del continente europeo (in formule latine più complesse).

Altri casi riguardano neologismi, legati magari alle procedure interne, come l'inedita «*comitatologia*»⁵⁴. Un processo di ibridazione avviene in sede europea tra le lingue praticate contemporaneamente, e colpisce anche i giudici (cfr. *visas* per «*citations*» nelle decisioni europee, riproducendo l'espressione francese⁵⁵).

Insomma, anche in sede giudiziaria troviamo traccia del celebre «*Europanto*» descritto con umorismo da Diego Marani⁵⁶.

Un ultimo punto riguarda un certo paradosso prodotto dallo scrupolo di coerenza coltivato dai traduttori che ricevono stringenti raccomandazioni di fedeltà alle espressioni raccolte nei formulari di traduzione. Per Elena Ioriatti⁵⁷ esistono polisemie («nomadismi di senso») indotte dalle prassi traduttive. Infatti:

Il *precedente linguistico* rimane un importante punto di riferimento per il legislatore UE. Può accadere che un riferimento principalmente linguistico faccia sì che la parola venga “riutilizzata” dal legislatore in contesti diversi [...] un primo esempio è il concetto di *habitual residence* [...] estraneo al *common law* [...] entrato nel lessico europeo (probabilmente grazie alla mediazione del diritto internazionale privato) – si applica in direttive sul diritto di stabilimento [...],

definito dalla Corte di Giustizia come «*centro dei propri interessi*»⁵⁸, ricompare in materia di responsabilità genitoriale⁵⁹, con un senso diverso, di presenza

⁵³ Merriam- Webster, *Dictionary of law*: «probably alteration of Anglo-French *estopere* stopping, from *estoper*», disponibile all'indirizzo: <http://www.merriam-webster.com/dictionary/estoppel>.

⁵⁴ «“*Comitology*” to describe the “system of committees of national experts supervising the technical aspects of the Commission’s implementation of EU law”»: William Robinson, «Making EU Legislation Clearer», in *Eur. J. of Law Reform, Issue 2*, 2014, p. 13 (bozze).

⁵⁵ «The opening *visa* is the part of a decision in which a French court quotes the relevant statutory provisions»: <http://kluwerpatentblog.com/2011/11/07/the-estoppel-recognised-as-a-principle-of-french-procedural-law/>.

Ad esempio: «The first *citation* in the preamble to Decision 93/724 states», risulta, in italiano: «Il primo “*visto*” della decisione [...]» (sentenza 12 maggio 2005, causa 347/03, il caso «*Tocai*», cit. *supra*, par. 16).

⁵⁶ *Las adventures des inspector Cabillot*, Sawtry (UK), Dedalus, 1996; *Caprice des Dieux*, Roma, Il Minotauro, 1994. Brani esilaranti nel libro autobiografico «*Come ho imparato le lingue*», Milano, Bompiani, 2005.

⁵⁷ Elena Ioriatti Ferrari, *Interpretazione comparante e multilinguismo europeo*, Padova, Cedam, 2013, p. 142 e segg.

⁵⁸ Causa C-452/93, sentenza 5 settembre 1994, Racc., 1994, p. I-4925 (punto 22); causa C-372/02, sentenza 11 novembre 2004, Racc., p. I-10761, punto 37.

⁵⁹ Reg. 2201/2003, relativo a competenza, riconoscimento, esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.

fisica del minore sul territorio di uno Stato membro⁶⁰. La Corte accoglie una versione che si distacca dai precedenti: la dizione *residenza abituale* deve

essere interpretata nel senso che tale residenza corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare⁶¹.

E' significativo il commento espresso in precedenza dell'avvocato generale Warner su un concetto che risulta sfuggente:

Per quanto concerne l'ordinamento inglese, mentre l'espressione "*ordinary residence*" ha acquistato un preciso valore giuridico in diritto tributario, l'aggettivo "*habitual*" è usato più frequentemente per qualificare l'ubriachezza che non per precisare la nozione di "*residence*". [...] io non mi sento in dovere di tentare di darne una definizione in questa sede, giacché ritengo che tale nozione, più o meno come un elefante, sia più facile da riconoscere che da definire⁶².

La fedeltà al precedente linguistico talvolta va oltre il segno: il redattore di un documento, o il traduttore, si trova nella condizione di dover scegliere tra la ricerca di efficienza (spesso guidata anche da *software* che propongono già formule pre-confezionate) e la creatività (adeguando le espressioni ai contesti). Non sempre c'è il tempo di ponderare bene in che direzione andare.

In conclusione, la Corte deve difendere i concetti non solo dalle devianze degli Stati membri (che «deragliano» a causa del proprio ordinamento di appartenenza e per le contropinte che il sistema esercita sui nuovi concetti immessi), ma anche dallo zelo dei funzionari che si spingono troppo oltre nella ricerca di omogeneità linguistica.

⁶⁰ Domanda pregiudiziale di un giudice finlandese: Corte, sentenza nel caso C-523/07, 2 aprile 2009. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:141:0014:0015:IT:PDF>.

⁶¹ Punto 2 del dispositivo *supra* citato.

⁶² Avvocato Generale Jean-Pierre Warner, causa 42/75, *Delvaux c. Commissione*, sentenza 17 febbraio 1976, *Conclusioni*, p. 179 : «Whilst the phrase "ordinary residence" has acquired a highly technical meaning in revenue law, the epithet "habitual" is more often applied to drunkards than to residence. [...] It seems to me that habitual residence is, rather like an elephant, easier to recognise than to define[...]». <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30db00f1e8f544274388aedee4ab8879ed50.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuNaNr0?text=&docid=88898&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=142619>.